

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007819**
Data: **21/11/2019**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **DL collegato manovra: le principali novità previste dal DL n. 124/2019**
Allegati: **NO**

DL COLLEGATO MANOVRA – LE PRINCIPALI NOVITA' PREVISTE DAL DL N. 124/2019

Gentile Associato,

con la presente desideriamo integrare la nostra Circolare in cui si esponevano le principali novità in riferimento al DL n. 124 / 2019.

Con il DL n. 124 del 27.10.2019, il legislatore ha introdotto **numerose novità di carattere fiscale**, con particolare riferimento alla **repressione e alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale**. Sono stati introdotti, quindi, **vincoli a numerosi istituti ad oggi applicabili** e un **generale inasprimento delle sanzioni penali**. Tra le varie **modifiche apportate**, segnaliamo, in particolare, le seguenti: **i)** viene disciplinata la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante**; **ii)** viene prevista la **riduzione della soglia di rilevanza penale dei reati fiscali**, con contestuale **inasprimento delle pene fino a 8 anni**; **iii)** viene regolamentato, con l'introduzione di un esplicito **divieto**, il fenomeno della **compensazione tramite accollo dei debiti altrui**; **iv)** viene **bloccata la compensazione dei crediti fiscali in caso di cessazione della partita IVA o sua esclusione dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni INTRAUE**; **v)** viene introdotto, ai fini della **compensazione di crediti per importi superiori a 5.000 euro annui il requisito della previa presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui emerge il credito**; **vi)** viene introdotta una **nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti**, con un sistema che prevede il **blocco dei pagamenti nel caso in cui appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici non consegnino al committente la riserva per il pagamento di detti importi** (il committente dovrà di fatto sostituirsi agli altri soggetti nel pagamento delle ritenute, salvo eccezioni); **vii)** viene **ampliato il sistema di reverse charge** alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma; **viii)** viene previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate a favore degli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a 400.000 euro**. Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel DL n. 124/2019.

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Premessa

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla **repressione delle frodi fiscali attraverso l'introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all'inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000** (c.d. reati fiscali).

Tra le varie modifiche apportate, **l'introduzione di una nuova disciplina relativa alla responsabilità solidale in materia di appalti, applicabile a decorrere dal 01.01.2020** (salvo ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto). Secondo le disposizioni introdotte con il DL n.124/2019 il **committente andrà a sostituirsi nel pagamento delle ritenute sul lavoro dipendente** (e assimilate) **all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice**. Tali soggetti dovranno comunicare al committente sostituto d'imposta le ritenute da versare ed i dati di calcolo, nonché fornire la provvista economica necessaria per procedere al pagamento delle ritenute tramite F24. In caso di inadempimento, viene prevista una dettagliata disciplina sulla responsabilità nel pagamento delle ritenute: a titolo esemplificativo, qualora il committente proceda al pagamento dei compensi nonostante le imprese appaltatrici (affidatarie e subappaltatrici) non provvedano al pagamento delle ritenute, potrà essere considerato responsabile per la somma mancante.

Con riferimento alla contestazione delle **fattispecie di reato fiscali**, invece, si segnala **l'estensione dell'ambito di applicazione dei delitti attraverso la riduzione delle soglie di rilevanza applicabili e segnala una profonda riforma della disciplina relativa alla compensazione** (che ora prevede due fattispecie separate riferite alla compensazione con debiti inesistenti e non spettanti). Vengono inoltre completamente **riformati gli istituti della confisca** e le **ipotesi di disapplicazione delle sanzioni per effetto del pagamento del debito tributario**.

Di seguito illustriamo le principali novità del provvedimento, segnalando da subito che **le disposizioni potrebbero essere oggetto di modifiche in sede di conversione del DL n. 124/2019 ad opera della legge di conversione**.

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019)

Compensazione fiscale

In **materia di compensazione**, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:

ACCOLLO DEL DEBITO E COMPENSAZIONE FISCALE

Viene inserito, formalmente, il **divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite acollo**. Nel caso in cui un soggetto intenda **accollarsi un debito fiscale di un contribuente**, pertanto, potrà **estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte**. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle **sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento**.

Viene previsto che gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori possono essere **notificati** entro il **31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24**.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- i. **Accollato**: si applica una sanzione pari al **30%** dell'importo non versato;
- ii. **Accollante**: si applica una sanzione pari al **30% del credito utilizzato**, o **dal 100 al 200%** se il credito è **inesistente**.

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE

In caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall'elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.

Il divieto di compensazione si applica **a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione** della partita IVA dall'elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso **consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.**

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24** del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere **effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** dal decimo giorno successivo a quello di **presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza da cui emerge il credito.

La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Con riferimento alla **verifica dei modelli F24**, si segnala che qualora a l'Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica la **nuova sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).**

In caso di mancato pagamento tempestivo, l'Agente per la riscossione notifica **cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.**

Limite all'uso del denaro contante

Viene prevista la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:**

LIMITI USO DENARO CONTANTE

Periodo interessato	Limite
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro

Viene inoltre previsto l'innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.

Credito d'imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati

Viene introdotto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a 400.000 euro.**

Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

Viene inoltre stabilito che, **a decorrere dal 01.07.2020 la mancata accettazione di un pagamento eseguito con carta di pagamento di qualsiasi importo può essere sanzionata con un importo pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione.**

Imponibilità IVA scuole guida

Nell'ambito delle **prestazioni d'insegnamento di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del DPR n. 633/72 non è ricompreso l'insegnamento della guida automobilistica al fine dell'ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1.**

Vengono fornite **disposizioni di carattere transitorio** che fanno **salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019** e la possibilità di certificare le prestazioni con l'emissione dello scontrino o della ricevuta in luogo della memorizzazione elettronica fino al 30.06.2020.

Responsabilità solidale negli appalti

Con l'articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto il nuovo articolo 17 bis al D.Lgs. n. 241/97 in materia di **responsabilità nel versamento delle ritenute sul lavoro di committenti, appaltatori, affidatari e subappaltatori.** La modifica introduce un sistema che vincola – di fatto – il committente a **verificare la regolarità dei versamenti effettuati da appaltatori e subappaltatori sostituendosi a questi all'atto**

del versamento delle ritenute.

In particolare:

1. il committente pagherà, in luogo di **imprese affidatarie, subappaltatrici e appaltatrici**, le ritenute sul lavoro dipendente;
2. tali soggetti dovranno fornire le somme corrispondenti alle ritenute al committente, in alternativa alla **richiesta di compensazione con le somme loro spettanti per i lavori**;
3. tali soggetti **dovranno fornire i dati relativi ai dipendenti necessari per la determinazione della ritenuta da versare**;
4. il committente potrà **sospendere i pagamenti nel caso in cui verifichi l'irregolarità dell'operato di uno dei soggetti coinvolti nel servizio o nell'opera**.

Viene inoltre prevista una certificazione (c.d. DURC fiscale) grazie alla quale le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed affidatarie **potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione**. Per la sua applicazione è necessario l'intervento di un apposito provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Reverse charge per somministrazione manodopera

Con riferimento ai **soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment**, viene prevista **l'applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera**. L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE**.

Nel dettaglio, per effetto dell'introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell'art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l'applicazione del regime di reverse alle "prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Proroga termine versamento rottamazione ter

Con l'articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, successivamente convertito (con modifiche) in legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la **procedura di rottamazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione**.

In occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019 **il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019** (il termine originario

corrispondeva allo scorso 30.04.2019), **oggi ulteriormente prorogata ad opera dell'articolo 37 del DL n. 124 del 26.10.2019 al 30.11.2019.**

La proroga, in particolare, riguarda coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018 o DA-2018-D entro il 30.04.2019** oppure ammessi automaticamente alla rottamazione ter. La proroga, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa, **si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 rispetto a quelli che hanno provveduto entro il termine prorogato dello scorso 31.07.2019.**

Per effetto di tale proroga: i) il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) **viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata;** ii) per i soggetti che hanno **aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter, il termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019** (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018); iii) per i soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione ter, **la scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere con il termine per il pagamento della seconda rata** (sono fatte salve le successive scadenze dilazionate fino al 2023).

Dichiarazioni precompilate sperimentali

A partire dalle operazioni IVA effettuate al 01.07.2020, viene prevista la **messa a disposizione della bozza dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche** sulla base delle fatture elettroniche, degli esterometri e dei corrispettivi telematici ricevuti dall'Agenzia delle Entrate.

A partire dalle **operazioni IVA 2021** l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

Disposizioni in materia di fattura elettronica

In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:

UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del

rischio e controllo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS** non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all'obbligo di **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.**

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.**

Modifiche ai reati fiscali D.Lgs. n. 74/2000

Con l'articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto **numeroso modifiche al D.Lgs. n. 74/2000**, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. **Le disposizioni trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO MODIFICHE

Art. 2	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti. Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.
Art. 3	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Art. 4	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione infedele. Vengono ridotte le condizioni di rilevanza penale ed eliminate le esclusioni con riferimento agli elementi valutativi.
Art. 5	Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa dichiarazione.
Art. 8	Specularmente all'articolo 2, vengono incrementate le sanzioni in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.
Art. 10 bis	Viene ridotta la soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate a 100.000 euro.
Art. 10	Viene ridotta la soglia di rilevanza penale per l'omesso versamento

ter	di IVA a 150.000 euro.
Art. 10 quater	Viene riscritto completamente la fattispecie relativa all'indebita compensazione con la scissione delle ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti (punita in modo più severo fino a 6 anni di reclusione).
Art 11	Viene riscritto l'articolo con la previsione di una sanzione su due livelli nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (punità in modo più severo se l'importo supera i 200.000 euro). Viene introdotta una specifica fattispecie nel caso in cui la sottrazione segua una procedura di transazione fiscale.
Art 12	Viene previsto che la sospensione condizionale della pena non trova applicazione qualora l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
Art 12 bis	Viene previsto che in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti viene sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranei del reato, oppure dei beni di cui ha la disponibilità. La confisca non opera per la somma che il contribuente si impegna a versare anche in presenza di sequestro.
Art 12 ter	Può essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 240 bis cp su tutti i beni di cui il contribuente non è in grado di giustificare la provenienza, anche per interposta persona.
Art 13	Viene previsto che in caso di pagamento spontaneo delle somme contestate i reati fiscali non sono punibili.

Immissione in consumo carburanti

Con riferimento all'immissione in consumo e all'estrazione di carburanti introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, si rammenta che **l'immissione e l'estrazione sono subordinate al versamento dell'IVA tramite F24 con divieto di compensazione**. Viene ora previsto che l'obbligo di versamento anticipato dell'IVA si applica **anche ai prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo o estratti**.

Viene previsto che la **deroga relativa al versamento anticipato dell'IVA** può essere applicata solo in caso l'immissione in consumo del deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che **presti idonea garanzia** e sia in possesso di specifici **criteri di affidabilità**.

Viene inoltre disciplinato il **divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per gli acquisti e le importazioni definitive di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti**. In deroga al divieto, viene consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento alle **imprese di autotrasporto di cose per conto terzi** che acquistano ai fini dello svolgimento dell'attività di trasporto gasolio presso un deposito commerciale da soggetti che non

	<p>rivestono la qualifica di depositario autorizzato, destinatari autorizzati e da soggetti terzi.</p>
Importo massimo rimborsabile accisa sul gasolio	<p>Viene stabilito che il limite massimo di rimborso spettante, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, nella misura di un litro di gasolio consumato per ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione per ogni chilometro percorso.</p>
Rinnovo veicoli autotrasportatori	<p>Vengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020 finalizzati all'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.</p> <p>Il contributo spettante varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico).</p>
Incentivi conto energia	<p>Per superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica con la detassazione prevista all'articolo 6 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) viene previsto il pagamento, da parte del contribuente di una somma per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE.</p>
Acconti soggetti ISA	<p>Viene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%). Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).</p> <p>L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.</p>
Lotteria scontrini	<p>Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all'estrazione premi a partire dal 2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all'esercente, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.</p> <p>Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non</p>

sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.

Viene disciplinata la **sanzione da 100 a 500 euro** in capo all'esercente che rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati della singola cessione (non si applica fino al 30.06.2020 qualora gli esercenti utilizzino i registratori di cassa già in uso).

Vengono **introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.**

Acquisto veicoli usati UE

Viene introdotto **l'obbligo di preventiva verifica nel caso di acquisto di veicoli UE usati nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto a versare l'IVA tramite F24 ELIDE.** La verifica, in particolare, verrà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da stati UE.

Tassazione dei TRUST

Nei **trust trasparenti con beneficiari individuati** i redditi prodotti sono imputati ai beneficiari indipendentemente dall'effettiva percezione. Per l'effetto, tali redditi sono tassati in capo ai beneficiari.

I redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in stati a fiscalità privilegiata, invece, sono tassati come reddito di capitale anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 TUIR.

Viene inoltre stabilito che qualora non sia comprensibile se la corresponsione di un trust sia costituita da reddito o da patrimonio, l'importo viene considerato per intero reddito.

Incremento PREU

A decorre dal 10.02.2020 **la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito è fissata al 23% per gli apparecchi da intrattenimento AWP e new slot e al 9% per le video lottery.**

Dispositivi anti abbandono

Viene prevista la **corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l'acquisto dei c.d. "dispositivi anti abbandono".**

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**

Studio Lerro - Bondavalli